

Inquadramento normativo e principali novità

AVV. GIOVANNA LANDI

CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO – WEBINAR 13 DICEMBRE 2023

Indice dell'intervento

Introduzione: i diritti dei consumatori

Ruoli e responsabilità

Principali novità del Codice del Consumo: prodotti di seconda mano e pratiche commerciali scorrette

Giurisprudenza interpretativa

I diritti dei consumatori

A consumatori e utenti vengono riconosciuti alcuni fondamentali diritti:

1. Tutela della salute
2. Sicurezza e qualità dei prodotti e servizi
3. Adeguata informazione e corretta pubblicità
4. Esercizio delle pratiche commerciali secondo principi di buona fede, correttezza e lealtà
5. Educazione al consumo
6. Correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali

Nuova impostazione «virtuosa» della catena di approvvigionamento

Definizioni generali

Consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;

Professionista: la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario;

Prodotto: fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 18, comma 1, lettera c), e) nell'articolo 115, comma 1, qualsiasi prodotto destinato al consumatore, anche nel quadro di una prestazione di servizi, o suscettibile, in condizioni ragionevolmente prevedibili, di essere utilizzato dal consumatore, anche se non a lui destinato, fornito o reso disponibile a titolo oneroso o gratuito nell'ambito di un'attività commerciale, indipendentemente dal fatto che sia nuovo, usato o rimesso a nuovo; tale definizione non si applica ai prodotti usati, forniti come pezzi d'antiquariato, o come prodotti da riparare o da rimettere a nuovo prima dell'utilizzazione, purché il fornitore ne informi per iscritto la persona cui fornisce il prodotto; ***nuova definizione di prodotto sicuro***

Produttore: il fabbricante del bene o il fornitore del servizio, o un suo intermediario, nonché **l'importatore** del bene o del servizio nel territorio dell'Unione europea o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che si presenta come produttore identificando il bene o il servizio con il proprio nome, marchio o altro segno distintivo.

Obblighi generali

1) Obblighi informativi generali:

- Informazioni commerciali ai consumatori
- Sicurezza, composizione e qualità dei prodotti e dei servizi costituiscono contenuto essenziale degli obblighi informativi
- Informazioni adeguate alla tecnica di comunicazione impiegata, espresse in modo chiaro e comprensibile, tali da assicurare la consapevolezza del consumatore
- Contenuto minimo delle informazioni
- Modalità di indicazione «**nel momento in cui sono posti in vendita al consumatore**» (documentazione illustrativa anche digitale in accompagnamento ai prodotti stessi)
- Uso della lingua italiana

2) Obblighi informativi specifici:

- Sostanze/miscele pericolose
- Obblighi di etichettatura (Regolamento CLP)
- Obblighi informativi «qualificati» ovvero obbligatori - es. art. 72 BPR: «Usare i biocidi con cautela. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. [...] In ogni caso, la pubblicità di un biocida non contiene le formule «biocida a basso rischio», «non tossico», «innocuo», «naturale», «rispettoso dell'ambiente», «rispettoso degli animali» o indicazioni analoghe.»

Ruoli e responsabilità

Art. 104 Codice: **Obblighi del produttore e del distributore (Parte IV Sicurezza e Qualità – Sicurezza dei prodotti)**

All'interno della definizione di **produttore** rientrano: gli altri operatori professionali della catena di commercializzazione nella misura in cui la loro attività possa incidere sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti;

Distributore: qualsiasi operatore professionale della catena di commercializzazione, la cui attività non incide sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti

Ruoli e responsabilità: il produttore

Il **produttore** immette sul mercato prodotti **sicuri**, fornisce informazioni ai consumatori (ivi incluse info sui rischi)

- misure proporzionate ad evitare rischi ai consumatori
- controlli a campione
- azioni di ritiro/riciamo

«**prodotto sicuro**»: qualsiasi prodotto che, in condizioni normali o ragionevolmente prevedibili di uso, compresa la durata effettiva dell'uso, non presenta alcun rischio o solo rischi minimi compatibili con l'uso del prodotto, considerati accettabili e coerenti con un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza dei consumatori;

Ruoli e responsabilità: il distributore

Il distributore deve agire con **diligenza** nel:

- Non fornire prodotti di cui dovrebbe conoscere la **pericolosità**;
- Partecipare e collaborare ai **controlli sulla sicurezza** dei prodotti;
- **Conservare** la documentazione che attesti l'origine dei prodotti per dieci anni;
- **Garantire** una corretta ricostruzione della catena di approvvigionamento.

Qualora i produttori e i distributori sappiano o debbano sapere, sulla base delle informazioni in loro possesso e in quanto operatori professionali, che un prodotto da loro immesso sul mercato o altrimenti fornito al consumatore presenta per il consumatore stesso rischi incompatibili con l'obbligo generale di sicurezza, informano immediatamente le amministrazioni competenti [...] precisando le azioni intraprese per prevenire i rischi per i consumatori.

In conclusione

Il **produttore (o importatore)** è responsabile per i danni causati dal prodotto difettoso.

Il prodotto è **difettoso** quando «*non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere*» o anche quando non offre la sicurezza offerta da esemplari medesimi.

Responsabilità «residuale» ma identificata dal Codice del **distributore**

Sono previsti **controlli** e **sanzioni** per il produttore e il distributore che non rispettino le disposizioni sulla sicurezza e la prevenzione dei rischi legati all'utilizzo dei prodotti.

Il recente Regolamento 2023/988 (i)

Obblighi **proporzionati** al ruolo nella catena di approvvigionamento

«Ad esempio, per quanto riguarda la verifica del rispetto degli obblighi che incombono al fabbricante e, se del caso, all'importatore, il distributore dovrebbe essere tenuto a effettuare soltanto verifiche fattuali e non una valutazione delle informazioni da essi fornite. Le informazioni sull'identificazione del prodotto e degli operatori economici, nonché delle istruzioni e informazioni sulla sicurezza, potrebbero inoltre essere fornite dagli operatori economici in formato digitale mediante soluzioni elettroniche, quali un codice QR o un codice a matrice di dati.» (32 considerando)

Il recente Regolamento 2023/988 (ii)

Nuova catena di approvvigionamento: informazioni, prove tecniche, dati sui prodotti ecc.

Procedure di conformità interne da parte di ogni operatore economico

Fornitori di mercati *on-line*

Punto unico di contatto per i consumatori

Safety Gate

Rappresentante autorizzato

Tracciabilità dei prodotti

Entrata in vigore del Regolamento 31 Dicembre 2024

(Novità) - Prodotti di seconda mano

Artt. 133, 135 e 135 bis Codice

Garanzie legali **2 anni** (come beni nuovi) ad esclusione di difetti sopravvenuti – anche tempi più brevi ma minimo **1 anno**

Il bene deve corrispondere alla descrizione, quantità, qualità, caratteristiche del contratto, idoneo all'uso ecc.

consigliabile apporre specifiche indicazioni sul fatto che si tratta di bene di seconda mano/ricondizionato ecc.

Il venditore risponde dei difetti: rimedi tipici (**primari e secondari**): ripristino di conformità, riduzione del prezzo, risoluzione del contratto

Difficile delimitazione con **ambito di applicazione dei rifiuti**

(Novità) – pratiche commerciali ingannevoli

Artt. 21-26 Codice

Pratiche **commerciali ingannevoli/scorrette**:

- Omettere **informazioni rilevanti** al consumatore;
- Presentare informazioni in maniera ambigua o incomprensibile;
- [...]

Con il recepimento della «Direttiva Omnibus» vengono altresì considerate **rilevanti**:

- I **parametri** utilizzati per fornire ai consumatori la possibilità di cercare prodotti online nel proprio marketplace;
- Le **garanzie** riguardanti l'attendibilità delle recensioni su un prodotto.

"**professionista**": qualsiasi persona fisica o giuridica che, nelle pratiche commerciali oggetto del presente titolo, agisce nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale e chiunque agisce in nome o per conto di un professionista.

I casi più recenti in materia

AGCM 30240/2022 caso Nutriscore/Carrefour: infrazione per pratica commerciale scorretta consistente l'apposizione bollino con voto sul valore «nutrizionale» del prodotto alimentare in quanto può indurre il consumatore a ritenere più salutare o meno un determinato alimento

TAR Lazio sez. I n. 9344/2024 sul caso U-Mask – pratica commerciale scorretta, impugnazione decisione dell'AGCM, confermata dal Tribunale, avverso la U-Earth Biotech Ltd e Pure Air Zone Italy S.r.l.

Tribunale sez. VIII - Napoli, 04/11/2010, con la quale veniva condannato insieme al produttore anche il distributore per non aver rispettato gli obblighi di diligenza in quanto trattandosi di un operatore specializzato non era, pur dovendo, a conoscenza della pericolosità del prodotto in base alle informazioni in suo possesso.

Cenni al «Greenwashing»

Alcune sentenze recenti:

Tribunale Ordinario di Gorizia – sez. Unica Civile - Ordinanza del 25 Novembre 2021 (RG 2021/712) caso Alcantara-Miko

Comitato di Controllo dell'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria (IAP) – ingiunzione n. 46/21 del 12/11/2021 per violazione articolo 12 CAP

Pronuncia del Giurì dello IAP n. 7/2023 del 14 marzo 2023

<https://www.youtube.com/watch?v=OfoQy0T3liM>

Grazie per l'attenzione

Giovanna Landi gl@landilex.com

CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO –
WEBINAR 13 DICEMBRE 2023